

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Decisione n. 2045/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica la decisione n. 1720/1999/CE che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)** 1
- ★ **Decisione n. 2046/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica la decisione n. 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)** 4
- Regolamento (CE) n. 2047/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 2048/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 2049/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata** 15
- ★ **Regolamento (CE) n. 2050/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio** 17
- Regolamento (CE) n. 2051/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 18
- Regolamento (CE) n. 2052/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato 19
- Regolamento (CE) n. 2053/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 21
- Regolamento (CE) n. 2054/2002 della Commissione, del 19 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova 23

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

DECISIONE N. 2045/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 ottobre 2002**

che modifica la decisione n. 1720/1999/CE che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Obiettivo della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è che la Comunità raggiunga elevati gradi di interoperabilità tra le reti telematiche transeuropee che collegano Stati membri e istituzioni comunitarie al fine di contribuire a realizzare l'unione economica e monetaria e ad attuare le politiche comunitarie, nonché di ottenere benefici sostanziali per le amministrazioni degli Stati membri e per la Comunità, semplificando le operazioni e accelerando la messa in funzione di nuove reti ed attributi.
- (2) I vantaggi di cui usufruiscono le amministrazioni grazie alle reti telematiche transeuropee andrebbero estesi ai cittadini ed alle imprese della Comunità, in particolare nei campi in cui ciò contribuisca al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope ed all'attuazione del relativo piano d'azione, con particolare riferimento al capitolo sull'amministrazione in linea.
- (3) Occorrerebbe tenere debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella dichiarazione emessa alla conferenza ministeriale sull'eGovernment «From Policy to practice» tenutasi a Bruxelles il 29-30 novembre 2001, nonché delle conclusioni della conferenza «eGovernment in the Service of European citizen and enterprises — what is required at the European level», organizzata congiuntamente dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione (IDA) il 13-14 giugno 2001 a Stoccolma/Sandhamn.

- (4) Per diffondere pratiche esemplari, andrebbero organizzate conferenze, giornate di lavoro ed altri tipi di manifestazioni per sensibilizzare il pubblico sui risultati e i vantaggi dei progetti e delle azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA.
- (5) Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 10 della decisione n. 1720/1999/CE è opportuno chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore a 250 000 EUR per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura alla quale si fa riferimento in detta decisione.
- (6) In seguito all'interesse espresso da Malta e dalla Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di tali paesi per quanto riguarda iniziative e provvedimenti orizzontali di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Prima di aprire il programma IDA alla piena partecipazione di tutti i paesi candidati, è opportuno agevolare la possibilità per questi ultimi di utilizzare a proprie spese i servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi non membri alle stesse condizioni.
- (7) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio è opportuno introdurre per il periodo 2002-2004 un importo di riferimento finanziario per attuare l'azione comunitaria di cui alla decisione n. 1720/1999/CE. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

- (9) La decisione n. 1720/1999/CE dovrebbe essere di conseguenza modificata,

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 290.

⁽²⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione n. 1720/1999/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) estenda i benefici di tali reti, come indicato nella lettera c), agli operatori economici comunitari ed ai cittadini dell'Unione europea, in particolare nei campi in cui ciò contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope ed all'attuazione del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo sull'amministrazione in linea;»

b) è aggiunta la lettera seguente:

«f) eventualmente, identificazione e sviluppo di servizi elettronici pubblici paneuropei destinati ai cittadini e alle imprese ed altri pertinenti servizi elettronici pubblici da utilizzare in base alle priorità elencate nell'articolo 4 della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (*).

(*) GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.»

2) All'articolo 3 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Se del caso, per essere in grado di identificare le azioni e le misure orizzontali da intraprendere, la Comunità elabora una descrizione di un'infrastruttura che serva da piattaforma per lo sviluppo di progetti di comune interesse e di altre reti settoriali, quali indicate nella decisione n. 1719/1999/CE.

L'infrastruttura descritta prevede un quadro di interoperabilità per reti, servizi, sicurezza, applicazioni, contenuti e altri elementi pertinenti. Essa può altresì includere aspetti quali le esigenze in materia di gestione, organizzazione, competenze e ripartizione dei costi. La descrizione comprende anche la strategia da impiegare nello sviluppo e nella realizzazione dell'infrastruttura ed è soggetta a revisione annuale.»

3) All'articolo 10 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. La Comunità organizza conferenze, giornate di lavoro e manifestazioni d'altro tipo per sensibilizzare il pubblico ai risultati e ai vantaggi dei progetti e delle azioni IDA e per promuovere un ampio dibattito sulla direzione e le priorità future del programma IDA.»

4) L'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:

«2. La sezione del programma di lavoro IDA sull'attuazione della presente decisione, progettata dalla Commissione per tutta la sua durata e rivista almeno ogni due anni, è approvata, in base alla sua rispondenza agli articoli da 3 a 10, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

3. Le norme e le procedure comuni per stabilire l'interoperabilità tecnica e amministrativa sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4. La procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, si applica all'approvazione della ripartizione delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto nell'arco di un anno è soggetta a tale procedura.»

5) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio (*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il CTA adotta il proprio regolamento interno.

4. La Commissione riferisce annualmente al CTA sull'attuazione della presente decisione.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

6) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centro-orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia per le iniziative ed i provvedimenti orizzontali di cui alla presente decisione.

2. Nel corso dell'attuazione della presente decisione, è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni o enti internazionali.

3. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centro-orientale, Cipro, Malta e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.

4. Anche altri paesi non membri possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.»

7) L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Importo di riferimento finanziario

1. L'importo di riferimento finanziario previsto dalla presente decisione per l'attuazione dell'azione comunitaria relativa al periodo 2002-2004 è di 34,2 milioni di EUR.
2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 21 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

DECISIONE N. 2046/2002/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 21 ottobre 2002****che modifica la decisione n. 1719/1999/CE relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo principale della decisione n. 1719/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, è che la Comunità, insieme agli Stati membri, adotti i provvedimenti necessari per la costituzione di reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni comunitarie che consentano lo scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'unione economica e monetaria e ad attuare le politiche comunitarie, così come il processo decisionale comunitario.

(2) È opportuno dare priorità ai progetti atti a incrementare l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di reti settoriali, contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo «Amministrazioni on-line» di cui possono beneficiare parlamenti nazionali, cittadini e imprese, e alle altre iniziative volte a migliorare la trasparenza delle attività delle istituzioni comunitarie, come richiesto dall'articolo 255 del trattato CE e dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ⁽⁵⁾.

(3) Occorrerebbe tenere debitamente conto delle raccomandazioni contenute nella dichiarazione emessa alla conferenza ministeriale sull'e-Government «From Policy to practice» tenutasi a Bruxelles il 29-30 novembre 2001, nonché delle conclusioni della conferenza «e-Government in the service of European citizens and enterprises — what is required at the European level», organizzata congiuntamente dalla presidenza del Consiglio e dalla Commissione (IDA) il 13-14 giugno 2001 a Stoccolma/Sandhamn.

(4) In sede di progettazione e realizzazione di nuove reti, è essenziale assicurare una stretta cooperazione fra gli Stati membri, la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni comunitarie.

(5) In sede di progettazione e realizzazione di nuove reti, è essenziale analizzare e valutare una riorganizzazione e una ridefinizione delle procedure operative relative alla rete o alle reti che si intende creare nel quadro del progetto.

(6) A fini della di certezza del diritto è opportuno disciplinare espressamente la possibilità di revisione della sezione del programma di lavoro IDA relativa all'attuazione della decisione n. 1719/1999/CE nel corso dell'anno di riferimento. Per l'attuazione delle azioni comunitarie di cui agli articoli da 3 a 6 della decisione n. 1719/1999/CE è opportuno chiarire che qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto in un anno è soggetta alla procedura di comitato alla quale si fa riferimento in detta decisione.

(7) In seguito all'interesse espresso da Malta e dalla Turchia, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione di tali paesi a progetti di interesse comune. Prima di aprire il programma IDA alla piena partecipazione di tutti i paesi candidati è opportuno agevolare le possibilità per questi ultimi di utilizzare a proprie spese i servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria. Tale possibilità andrebbe concessa anche ad altri paesi non membri alle stesse condizioni.

(8) Allo scopo di ottenere una maggiore flessibilità nella fase di determinazione della dotazione annuale di bilancio è opportuno introdurre per il periodo 2002-2004 un importo di riferimento finanziario per attuare l'azione comunitaria di cui alla decisione n. 1719/1999/CE. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

⁽¹⁾ GU C 332 E del 27.11.2001, pag. 287.

⁽²⁾ GU C 80 del 3.4.2002, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo dell'11 giugno 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 23 settembre 2002.

⁽⁴⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

- (9) Nell'ambito del programma IDA la realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie dovrebbe in generale essere considerata un progetto di interesse comune.
- (10) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche nei settori dell'educazione, in particolare per lo scambio di informazioni su aspetti contenutistici relativi alle reti aperte oltre che per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione, andrebbero considerate progetti di interesse comune.
- (11) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche nel settore della protezione della salute pubblica a supporto dello scambio di informazioni tra Stati membri andrebbero considerate progetti di interesse comune.
- (12) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo «Amministrazioni on-line» del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari, andrebbero considerate progetti di interesse comune.
- (13) Nell'ambito del programma IDA le reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, in particolare per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione, andrebbero considerate progetti di interesse comune.
- (14) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (15) La decisione n. 1719/1999/CE dovrebbe essere di conseguenza modificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 1719/1999/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
- «c) eventualmente, identificazione e sviluppo di servizi elettronici pubblici paneuropei destinati ai cittadini e alle imprese ed altri pertinenti servizi elettronici pubblici da utilizzare in base alle priorità elencate nell'articolo 4.»
- 2) All'articolo 4 è aggiunta la lettera seguente:
- «h) contribuiscano agli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione e, in particolare, del capitolo «Amministrazioni on-line», del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.»

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

- 3) All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:

«a bis) la descrizione della riorganizzazione e della ridefinizione delle procedure operative relative alla rete o alle reti che si intende creare nel quadro del progetto.»

- 4) L'articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:

«2. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica all'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 e ai principi di cui all'articolo 5, della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione, che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale e che può essere soggetta a revisione nel corso dell'anno di riferimento. Il programma di lavoro IDA comprende:

- una ripartizione per progetto delle spese sostenute per l'anno o gli anni precedente/i,
- una stima dei costi futuri che dovranno essere coperti dalla Comunità e dagli Stati membri, e
- una breve relazione sui benefici/servizi ottenuti a fronte delle spese di cui sopra.

3. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica all'approvazione, in base alla rispondenza ai principi di cui all'articolo 5, della relazione preparatoria e del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche rilevanti di detto piano.

4. La procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si applica all'approvazione, in base alla rispondenza alle priorità di cui all'articolo 4 ed ai principi di cui agli articoli 5 e 6, della ripartizione tra progetti delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Qualsiasi proposta d'aumento di bilancio superiore ai 250 000 EUR per linea di progetto nell'arco di un anno è soggetta a detta procedura.»

- 5) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA), composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio ^(*), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il CTA adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione riferisce annualmente al CTA sull'attuazione della presente decisione.

(*) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.»

- 6) L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

1. Nell'ambito dei rispettivi accordi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centro-orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia per i progetti di interesse comune pertinenti a tali accordi.

2. Nel corso dell'attuazione dei progetti è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi non membri e con organizzazioni o enti internazionali.

3. Prima che la piena partecipazione al programma IDA sia estesa a detti Stati, i paesi associati dell'Europa centro-orientale, Cipro, Malta e la Turchia possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.

4. Anche altri paesi non membri possono usufruire a proprie spese dei servizi generici forniti dall'IDA per attuare una politica comunitaria.»

- 7) L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Importo di riferimento finanziario

1. L'importo di riferimento finanziario previsto dalla presente decisione per l'attuazione dell'azione comunitaria relativa al periodo 2002-2004 è di 39,8 milioni di EUR.

2. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.»

- 8) L'allegato è modificato come segue:

- a) alla sezione A è aggiunto il seguente punto 6:

«6. La realizzazione di reti per l'agevolazione della cooperazione tra autorità giudiziarie.»;

- b) alla sezione B, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. Reti telematiche nei settori dell'educazione, della cultura, dell'informazione, della comunicazione e dei mezzi audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.»;

- c) alla sezione B, il punto 12 è sostituito dal seguente:

«12. Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della protezione della salute pubblica a supporto dello scambio di informazione tra Stati membri.»;

- d) alla sezione B sono aggiunti i punti seguenti:

«13. Reti telematiche che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'iniziativa eEurope e del relativo piano d'azione, in particolare del capitolo "Amministrazioni on-line", del quale cittadini e imprese sono i principali beneficiari.

14. Reti telematiche relative alle politiche in tema d'immigrazione, in particolare per migliorare lo scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali allo scopo di facilitare le procedure di informazione e di consultazione.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 ottobre 2002.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

P. S. MØLLER

REGOLAMENTO (CE) N. 2047/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	53,6
	204	47,0
	999	50,3
0707 00 05	052	101,3
	628	147,3
	999	124,3
0709 90 70	052	85,4
	204	110,3
	999	97,8
0805 20 10	204	76,7
	999	76,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	67,1
	999	67,1
0805 50 10	052	65,8
	388	47,5
	600	63,3
	999	58,9
0806 10 10	052	171,1
	400	306,5
	508	294,9
	999	257,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	400	104,7
	404	102,2
	720	104,4
	800	167,0
	804	36,0
	999	102,9
0808 20 50	052	59,6
	400	131,8
	720	46,7
	999	79,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2048/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2002****relativo alla vendita, mediante una procedura di gara periodica, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4, l'articolo 28, paragrafo 2, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri. Per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara per la trasformazione nella Comunità.
- (2) Occorre assoggettare la vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95⁽⁴⁾, (CEE) n. 3002/92⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96⁽⁶⁾, e (CEE) n. 2182/77⁽⁷⁾, fatte salve alcune eccezioni a motivo dell'impiego particolare che sarà fatto di tali prodotti.
- (3) Per garantire una procedura di gara regolare ed uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (4) È opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati.
- (5) Per garantire il corretto funzionamento della procedura di gara è necessario prevedere un importo della cauzione più elevato di quello fissato all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79.
- (6) Tenuto conto dell'esperienza acquisita in materia di smercio di carni bovine d'intervento non disossate, è necessario potenziare i controlli di qualità dei prodotti prima della loro consegna agli acquirenti, in particolare per garantire che siano conformi alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, del 15 marzo 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai

regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1592/2001⁽⁹⁾.

- (7) Per garantire un controllo efficace della destinazione delle carni uscite dalle scorte d'intervento, si dovrebbero adottare misure di controllo oltre a quelle previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, che si basano sull'ispezione fisica della qualità e delle quantità.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita dei seguenti quantitativi di carni destinate alla trasformazione nella Comunità:

- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 600 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento austriaco,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento italiano,
- circa 1 000 tonnellate di quarti anteriori non disossati, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- circa 3 735 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco,
- circa 816 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo,
- circa 1 900 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese,
- circa 1 032 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III, (CEE) n. 2182/77 e (CEE) n. 3002/92.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

⁽⁵⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁶⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

⁽⁷⁾ GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

⁽⁸⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽⁹⁾ GU L 210 del 3.8.2001, pag. 14.

Articolo 2

1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

Gli organismi d'intervento interessati redigono, per ogni gara, un bando nel quale sono indicati fra l'altro:

- a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita; e
- b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, dei bandi di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I, gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. In casi eccezionali gli Stati membri possono tuttavia derogare a tale obbligo, previa autorizzazione della Commissione.

4. Le offerte devono essere presentate entro le seguenti scadenze:

- a) 26 novembre 2002;
- b) 10 dicembre 2002;
- c) 14 gennaio 2003;
- d) 28 gennaio 2003; fino ad esaurimento dei quantitativi messi in vendita.

5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non reccheranno l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti richiesti.

Articolo 3

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre un giorno lavorativo dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto oppure si decide di non dare seguito alla gara.

Articolo 4

1. Un'offerta è valida solamente se presentata, o fatta presentare per proprio conto, da una persona fisica o giuridica che, nei dodici mesi precedenti l'entrata in vigore del presente

regolamento, abbia operato nel settore della trasformazione di prodotti contenenti carni bovine e che è registrata in uno Stato membro ai fini dell'IVA. Inoltre le offerte devono essere presentate, o fatte presentare per proprio conto, da uno stabilimento di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 8 della direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione del primo comma, non vanno presi in considerazione gli stabilimenti per la vendita al dettaglio o la ristorazione, né gli stabilimenti collegati ad un punto di vendita al dettaglio nei quali le carni siano trasformate e vendute al consumatore finale.

2. In deroga al disposto dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2182/77, l'offerta deve essere corredata:

- dell'impegno scritto dell'offerente di trasformare le carni acquistate nei prodotti specificati nell'articolo 6, entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77,
- dell'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti in cui le carni acquistate saranno trasformate.

3. Gli offerenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna, per loro conto, i prodotti che acquistano. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

4. In deroga al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, il termine per la presa in consegna delle carni vendute ai sensi del presente regolamento è di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 11 dello stesso regolamento.

5. Gli acquirenti e i mandatori di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e trasformati.

Articolo 5

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i prodotti d'intervento non disossati consegnati agli acquirenti siano presentati in uno stato perfettamente conforme all'allegato III del regolamento (CE) n. 562/2000, in particolare il punto 2, lettera a), sesto trattino, dello stesso allegato.

2. I costi relativi alle misure di cui al paragrafo 1 devono essere sostenuti dagli Stati membri e in particolare non devono essere a carico dell'acquirente o di altro terzo.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione ⁽²⁾ tutti i casi in cui un quarto d'intervento non disossato è stato riscontrato non conforme all'allegato III di cui al paragrafo 1, specificando la qualità e quantità nonché lo stabilimento di macellazione in cui è stato prodotto.

⁽¹⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

⁽²⁾ DG Agricoltura, D2: numero di fax (32-2) 295 36 13.

Articolo 6

1. Le carni acquistate ai sensi del presente regolamento devono essere trasformate in prodotti conformi alle definizioni dei prodotti A o B di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Per prodotto A si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10, 1602 50 31, 1602 50 39 o 1602 50 80, che non contiene carni diverse da carni bovine, con un rapporto collagene/proteine non superiore allo 0,45 % ⁽¹⁾ e contenente in peso almeno il 20 % ⁽²⁾ di carne magra (frattaglie e grasso esclusi) ⁽³⁾, il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina.

Il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la sua parte più grossa.

3. Per prodotto B si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine, diverso:

- da quelli specificati all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1254/1999, oppure
- da quelli specificati al paragrafo 2.

Tuttavia, un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3,2 è considerato un prodotto B.

Articolo 7

1. Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga trasformata conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.

Il sistema deve prevedere controlli fisici quantitativi e qualitativi all'inizio, durante e dopo le operazioni di trasformazione. A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

Previo verifica tecnica del metodo di produzione da parte dell'autorità competente, può essere concessa, se necessario, una certa tolleranza per le perdite da essudazione e le rifilature.

Per poter verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore, gli Stati membri effettuano prelievi di campioni rappresentativi e analisi su questi prodotti. I costi di queste operazioni sono a carico del trasformatore.

⁽¹⁾ Determinazione del tenore in collagene: viene considerato come tenore di collagene il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8. Il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1978.

⁽²⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

⁽³⁾ Le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (tino e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, colonna vertebrale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide, ipofisi.

2. Su richiesta del trasformatore, lo Stato membro può autorizzare il disossamento dei quarti anteriori non disossati in uno stabilimento diverso da quello previsto per la trasformazione, a condizione che le relative operazioni siano effettuate nello stesso Stato membro sotto idoneo controllo.

3. Non si applica l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2182/77.

Articolo 8

1. In deroga al disposto dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'importo della cauzione è fissato a 12 EUR/100 kg.

2. L'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2182/77, è fissato:

- per i quarti anteriori, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 600 EUR,
- per le carni bovine disossate d'intervento dei codici INT 22 e INT 24, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 800 EUR,
- per le carni bovine disossate d'intervento dei codici INT 11, 18, 21 e INT 23, alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 1 400 EUR.

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2182/77, la trasformazione di tutte le carni bovine acquistate in prodotti finiti di cui all'articolo 6 costituisce un'esigenza principale.

Articolo 9

In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2182/77, oltre alle indicazioni previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, la casella 104 dell'esemplare di controllo T5 deve recare una o più delle seguenti diciture:

- Para transformación [Reglamentos (CEE) n° 2182/77 y (CE) n° 2048/2002]
- Til forarbejdning (forordning (EØF) nr. 2182/77 og (EF) nr. 2048/2002)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnungen (EWG) Nr. 2182/77 und (EG) Nr. 2048/2002)
- Για μεταποίηση [κανονισμοί (ΕΟΚ) αριθ. 2182/77 και (ΕΚ) αριθ. 2048/2002]
- For processing (Regulations (EEC) No 2182/77 and (EC) No 2048/2002)
- Destinés à la transformation [règlements (CEE) n° 2182/77 et (CE) n° 2048/2002]
- Destinate alla trasformazione [regolamenti (CEE) n. 2182/77 e (CE) n. 2048/2002]

— Bestemd om te worden verwerkt (Verordeningen (EEG) nr. 2182/77 en (EG) nr. 2048/2002)

— Para transformação [Regulamentos (CEE) n.º 2182/77 e (CE) n.º 2048/2002]

— Jalostettavaksi (Asetukset (ETY) N:o 2182/77 ja (EY) N:o 2048/2002)

— För bearbetning (Förordningarna (EEG) nr 2182/77 och (EG) nr 2048/2002).

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO I — BILAG I — ANHANG I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I — ANNEX I — ANNEXE I — ALLEGATO I — BIJLAGE I —
ANEXO I — LIITE I — BILAGA I

Estado miembro	Productos ⁽¹⁾	Cantidad aproximada (toneladas)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Tilnærmet mængde (tons)
Mitgliedstaat	Erzeugnisse ⁽¹⁾	Ungefähre Mengen (Tonnen)
Κράτος μέλος	Προϊόντα ⁽¹⁾	Κατά προσέγγιση ποσότητα (τόνοι)
Member State	Products ⁽¹⁾	Approximate quantity (tonnes)
État membre	Produits ⁽¹⁾	Quantité approximative (tonnes)
Stato membro	Prodotti ⁽¹⁾	Quantità approssimativa (tonnellate)
Lidstaat	Producten ⁽¹⁾	Hoeveelheid bij benadering (ton)
Estado-Membro	Produtos ⁽¹⁾	Quantidade aproximada (toneladas)
Jäsenvaltio	Tuotteet ⁽¹⁾	Arvioitu määrä (tonneina)
Medlemsstat	Produkter ⁽¹⁾	Ungefärlig kvantitet (ton)

a) **Carne con hueso — Kød, ikke udbenet — Fleisch mit Knochen — Εμπρόσθια τέταρτα με κόκαλα — Bone-in beef — Viande avec os — Carni non disossate — Vlees met been — Carne com osso — Luullinen naudanliha — Kött med ben**

DEUTSCHLAND	— Vorderviertel	1 000
ITALIA	— Quarti anteriori	1 000
FRANCE	— Quartiers avant	1 000
ÖSTERREICH	— Vorderviertel	599,6
ESPAÑA	— Cuartos delanteros	1 000

b) **Carne deshuesada — Udbenet kød — Fleisch ohne Knochen — Κρέατα χωρίς κόκαλα — Boneless beef — Viande désossée — Carni senza osso — Vlees zonder been — Carne desossada — Luuton naudanliha — Benfritt kött**

DEUTSCHLAND	— Hinterhesse (INT 11)	246,0
	— Lappen (INT 18)	800,0
	— Vorderhesse (INT 21)	256,9
	— Schulter (INT 22)	800,0
	— Brust (INT 23)	831,2
	— Vorderviertel (INT 24)	800,0
ESPAÑA	— Jarrete de intervención (INT 11)	12,6
	— Falda del costillar de intervención (INT 18)	79,0
	— Morcillo de intervención (INT 21)	123,7
	— Paleta de intervención (INT 22)	200,0
	— Pecho de intervención (INT 23)	200,0
	— Cuarto delantero de intervención (INT 24)	200,0
FRANCE	— Jarret arrière d'intervention (INT 11)	600,0
	— Flanchet d'intervention (INT 18)	300,0
	— Jarret avant d'intervention (INT 21)	1 000,0
ITALIA	— Spalla d'intervento (INT 22)	406,2
	— Petto di manzo d'intervento (INT 23)	200,7
	— Quarto anteriore d'intervento (INT 24)	424,8

⁽¹⁾ Véanse los anexos III y V del Reglamento (CE) n° 562/2000.

⁽²⁾ Se bilag III og V til forordning (EF) nr. 562/2000.

⁽³⁾ Vgl. Anhänge III und V der Verordnung (EG) Nr. 562/2000.

⁽⁴⁾ Βλέπε παραρτήματα III και V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2000.

⁽⁵⁾ See Annexes III and V to Regulation (EC) No 562/2000.

⁽⁶⁾ Voir annexes III et V du règlement (CE) n° 562/2000.

⁽⁷⁾ Cfr. allegati III e V del regolamento (CE) n. 562/2000.

⁽⁸⁾ Zie de bijlagen III en V van Verordening (EG) nr. 562/2000.

⁽⁹⁾ Ver anexos III e V do Regulamento (CE) n.º 562/2000.

⁽¹⁰⁾ Katso asetuksen (EY) N:o 562/2000 liitteet III ja V.

⁽¹¹⁾ Se bilagorna III och V i förordning (EG) nr 562/2000.

ANEXO II — BILAG II — ANHANG II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II — ANNEX II — ANNEXE II — ALLEGATO II —
BIJLAGE II — ANEXO II — LIITE II — BILAGA II

**Direcciones de los organismos de intervención — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der
Interventionsstellen — Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως — Addresses of the intervention agencies —
Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Adressen van de interven-
tiebureaus — Endereços dos organismos de intervenção — Interventioelinten osoitteet — Interventionsorga-
nens adresser**

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)
Postfach 180203
D-60083 Frankfurt am Main
Adickesallee 40
D-60322 Frankfurt am Main
Tel. (49-69) 1564-704/772; Telex 411727; Fax (49-69) 1564-790/985

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)
Beneficencia, 8
E-28005 Madrid
Teléfono: (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10; télex: FEGA 23427 E, FEGA 41818 E; fax: (34) 915 21 98 32, 915 22 43
87

FRANCE

OFIVAL
80, avenue des Terroirs-de-France
F-75607 Paris Cedex 12
Téléphone: (33) 144 68 50 00; télex: 215330; télécopieur: (33) 144 68 52 33

ITALIA

AGEA (Agenzia Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro, 81
I-00185 Roma
Tel. (39) 06 449 49 91; telex 61 30 03; fax (39) 06 445 39 40/444 19 58

ÖSTERREICH

AMA-Agramarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1021 Wien
Tel. (43-1) 33 15 12 20; Fax (43-1) 33 15 12 97

REGOLAMENTO (CE) N. 2049/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2002
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1832/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non

sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di 60 giorni, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 290 del 28.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.



REGOLAMENTO (CE) N. 2050/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2002****relativo alla sospensione della pesca della passera di mare da parte delle navi battenti bandiera del Belgio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2000/2002 ⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di passera di mare per il 2002.
- (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g, da parte di navi battenti bandiera del Belgio o

registrate in Belgio hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. Il Belgio ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 24 ottobre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g, eseguite da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio abbiano esaurito il contingente assegnato al Belgio per il 2002.

La pesca della passera di mare nelle acque della zona CIEM VII f, g eseguita da navi battenti bandiera del Belgio o registrate in Belgio è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 24 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 308 del 9.11.2002, pag. 13.

REGOLAMENTO (CE) N. 2051/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2002****che applica un coefficiente di riduzione ai certificati di restituzione per i prodotti non coperti dall'allegato I del trattato, come previsto dall'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 5, di tale regolamento,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale delle richieste di certificati di restituzione valide dal 1° dicembre 2002 supera il massimo di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1520/2000.

- (2) Un coefficiente di riduzione calcolato sulla base dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 1520/2000 deve essere applicato agli importi richiesti nella forma di certificati di restituzione validi dal 1° dicembre 2002 ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1520/2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei certificati di restituzione validi dal 1° dicembre 2002 sono sottoposti a un coefficiente di riduzione pari allo 0,62.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 2052/2002 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2002

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1052/2002 ⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere

fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3) L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4) È necessario continuare a garantire una gestione rigorosa che tenga conto da un lato delle previsioni di spesa e dall'altro delle disponibilità di bilancio.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 160 del 18.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2002, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– di volatili da cortile:		
0407 00 30	– – altri:		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	8,00
		03	35,00
		04	4,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	4,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli:		
0408 11	– – essiccati:		
ex 0408 11 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	20,00
0408 19	– – altri:		
	– – – atti ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	– – – – liquidi:		
	non edulcorati	01	10,00
ex 0408 19 89	– – – – congelati:		
	non edulcorati	01	10,00
	– altri:		
0408 91	– – essiccati:		
ex 0408 91 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	60,00
0408 99	– – altri:		
ex 0408 99 80	– – – atti ad uso alimentare:		
	non edulcorati	01	15,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni seguenti:

01 paesi terzi,

02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine.

04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.

REGOLAMENTO (CE) N. 2053/2002 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2002****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2002 ⁽⁷⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'agricoltura⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.⁽³⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.⁽⁴⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.⁽⁵⁾ GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.⁽⁶⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.⁽⁷⁾ GU L 280 del 18.10.2002, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2002, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	88,0	9	01
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	176,1	42	01
		175,7	42	02
		214,6	26	03
		219,6	24	04
0207 14 60	Cosce di polli, congelate	86,3	19	01
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	247,4	15	01
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	192,5	28	01
		188,4	30	02

⁽¹⁾ Origine delle importazioni:

- 01 Brasile
- 02 Thailandia
- 03 Argentina
- 04 Cile.»

REGOLAMENTO (CE) N. 2054/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 di detto regolamento sul mercato mondiale e i prezzi nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'attuale situazione del mercato in alcuni paesi terzi e la concorrenza per alcune destinazioni rendono necessario fissare una restituzione differenziata per taluni prodotti del settore delle uova.
- (3) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore delle uova induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione

della Comunità al commercio internazionale e tenga conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 e gli importi della restituzione sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0407 00 11 9000	E07	EUR/100 unità	1,70
0407 00 19 9000	E07	EUR/100 unità	0,80
0407 00 30 9000	E09	EUR/100 kg	8,00
	E10	EUR/100 kg	35,00
	E11	EUR/100 kg	4,00
0408 11 80 9100	E04	EUR/100 kg	20,00
0408 19 81 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 19 89 9100	E04	EUR/100 kg	10,00
0408 91 80 9100	E06	EUR/100 kg	60,00
0408 99 80 9100	E04	EUR/100 kg	15,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E04 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dell'Estonia

E06 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia e della Lituania

E07 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America, dell'Estonia e della Lituania

E09 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia

E10 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Tailandia, Taiwan, Filippine

E11 tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, dell'Estonia, della Lituania e dei gruppi E09, E10.

REGOLAMENTO (CE) N. 2055/2002 DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2002
che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75, la differenza fra i prezzi sul mercato mondiale e nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del suddetto regolamento può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) L'applicazione di tali norme e criteri all'attuale situazione dei mercati nel settore del pollame induce a fissare la restituzione a un importo che consenta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e tenga

conto altresì del carattere delle esportazioni di tali prodotti, nonché dell'importanza che essi hanno attualmente.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco dei codici dei prodotti per la cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 e gli importi della restituzione sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 20 novembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

⁽²⁾ GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 novembre 2002, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0105 11 11 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 19 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 91 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0105 11 99 9000	V04	EUR/100 unità	0,80
0207 12 10 9900	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 10 9900	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9190	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	V01	EUR/100 kg	40,00
0207 12 90 9990	A24	EUR/100 kg	40,00
0207 14 20 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 60 9900	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9190	V03	EUR/100 kg	5,00
0207 14 70 9290	V03	EUR/100 kg	5,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

V01 Angola, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Yemen, Libano, Irak, Iran

V03 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e delle zone A24 e A26

V04 tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e dell'Estonia.